

# STUDIO LEGALE GUALANDI - MINOTTI

AVV. GILBERTO GUALANDI

AVV. FEDERICO GUALANDI

AVV. FRANCESCA MINOTTI

Bologna, 09 ottobre 2009

Spett.le

**SETTORE AMBIENTE della**

**PROVINCIA di BOLOGNA**

**c.a. del Dirigente del Servizio di Tutela**

**Ambientale – Ufficio Valutazione di**

**Impatto Ambientale**

**via San Felice 25**

**40125 BOLOGNA**

*(trasmesso a mezzo telefax: 051/6598883 ai  
sensi del DPR 445/2000)*

**Oggetto: MEMORIA EX ART. 10 DELLA L. N. 241/1990 E CONTESTUALE DIFFIDA**

Scrivo in nome e per conto del Comitato Monte dei Cucchi, in persona del suo Presidente dott. Angelo Farneti per rappresentare quanto segue;

**premesse:**

- che con istanza ai sensi del D. Lgs. n. 195/2005 del 25 marzo 2009 si era proceduto a richiedere una serie di informazioni ai sensi del D. Lgs. n. 195/2005;
- che tale istanza **non ha avuto, ad oggi, alcuna risposta** e pertanto si procederà ad evidenziare tale comportamento nelle competenti Sedi giudiziarie, posto che – come ha recentemente affermato la **Suprema Corte di Cassazione, Sezioni penali**, *“resta ingiustificato il silenzio omissivo del pubblico ufficiale perché nell’ economia del delitto di cui all’ art. 328 c.p., comma 2, una volta individuato l’interesse qualificato alla conoscenza da parte del richiedente, anche la risposta negativa dell’ Ufficio adito, in termini di indisponibilità, oppure di parziale disponibilità della documentazione o informazione richiesta fa parte del contenuto dell’ atto dovuto al cittadino, il quale sull’ informazione negativa, può organiz-*

zare, appunto, “re cognita”, la sua strategia di tutela ...” (Cass. Sez. VI, 02 aprile 2009 n. 14466);

- che, nel frattempo, si è appreso che AGSM sta procedendo a stipulare accordi con alcuni proprietari di Aziende agrituristiche site in Comune di Fiorenzuola (Frazione di Bruscoli) per la realizzazione di un ulteriore impianto di **18 pale** (cfr. All. 1), a soli 1,5 Km dall’ impianto su cui si sta svolgendo l’istruttoria di Codesto Ente;

- che tale “modus operandi” è palesemente illegittimo, dato che è notoria l’ esigenza – ribadita anche dalla nostra Legge regionale – che la VIA tenga in debita considerazione tutti gli impatti singoli e cumulativi dei vari progetti delle opere, evitando una “parcellizzazione” delle relative valutazioni, che risulterebbe non solo volta ad eludere precise norme in materia di competenza nello svolgimento della valutazione stessa, ma che risulterebbe altresì elusiva dei principi fondamentali volti a far sì che la VIA tenga in debita considerazione (art. 4 dir. 85/337/Cee e del suo allegato III) gli effetti derivanti dal cumulo del progetto con altri progetti;

- che è del tutto evidente che “spezzettando” le relative valutazioni (ed eludendo la necessità di disporre una VIA interregionale), si otterrebbe – in modo illegittimo ed illecito – la possibilità di realizzare un impianto di ben più ampie dimensioni (42 pale), sul crinale che fa da confine tra due Regioni;

- che, infine, appare sicuramente scorretto che per la VIA e l’ Autorizzazione unica ex D. Lgs. n. 387/2003 si sia previsto un procedimento unico, dato che ciò non consente che la VIA mantenga il carattere di valutazione **distinta ed autonoma da quella prodromica al rilascio dell’Autorizzazione unica;**

- che, in effetti, come ha sottolineato il T.A.R. Sicilia, Palermo, con sentenza n. 1209/2009 “*sebbene sia indubbio il collegamento, in termini di utilità concreta e*

*finale per il privato istante, tra il procedimento diretto alla espressione del giudizio di compatibilità ambientale ed il più ampio procedimento per l'autorizzazione unica, coinvolgente un maggior numero di interesse pubblici rispetto al primo, va peraltro considerato che:*

- a) **distinte sono le norme che individuano le autorità coinvolte e le rispettive modalità e termini di azione** (...);
- b) **il procedimento diretto alla espressione del giudizio di compatibilità ambientale mantiene una sua autonomia giuridica che si esprime in una decisione finale direttamente incidente sulla sfera giuridica del richiedente a prescindere dalla successiva ed ulteriore valutazione, comparazione e bilanciamento di tale compatibilità con altri interessi pubblici e privati potenzialmente confliggenti, in seno al procedimento di "autorizzazione unica" ex D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387"**;

- che, in effetti, il far "confluire" nell' ambito di un medesimo procedimento interessi palesemente contrapposti (quello alla rigorosa verifica della compatibilità ambientale dell' impianto e quello alla sollecita realizzazione di impianti volti alla produzione di energia) rischia di determinare pericolose commistioni e contaminazioni, come in effetti si sta concretamente verificando e come si documenterà nelle opportune Sedi;

tutto ciò premesso e considerato si

### **DIFFIDA**

espressamente Codesto Ente dal procedere alla conclusione positiva del procedimento per tutte le ragioni già in precedenza evidenziate e da intendersi quivi integralmente richiamate.

*avv. Federico Gualandi*